N. 484/2024 RGE

TRIBUNALE DI LUCCA

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Udienza cartolare del 22-10-2024

Nella procedura promossa da

X

CONTRO

Y

IL G.E.

Viste le note scritte in atti, osserva:

X eseguiva pignoramento presso i terzi Poste Italiane s.p.a. Banco S ed Inps nei confronti della sua debitrice Y citandoli per l'udienza del 15-4-2024; l'udienza indicata dal creditore veniva però rinviata d'ufficio al 29-5-2024, ed il creditore effettuava l'avviso previsto dall'art. 543 comma V al terzo Banco S, l'unico ad aver reso dichiarazione positiva, il 26-4-2024, ed al debitore il 2-5-2024.

La debitrice esecutata, con opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. depositata il 27-5-2024, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento, esponendo che la norma citata prevede la notifica dell'avviso entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, e che di conseguenza il pignoramento è divenuto inefficace; ha altresì evidenziato che il conto corrente pignorato 110511 è cointestato con il suo coniuge Z per cui il saldo di €. 5.515,59 va diviso a metà, ottenendo l'importo di €. 2757,80, da cui va detratta la somma di €. 1603,20 pari al triplo della pensione sociale ai sensi dell'art. 545 comma 8, in quanto il conto è alimentato dalla sua pensione, ottenendo un importo pignorato di €. 1154,60.

Quanto alla somma di €. 7.293,05 cointestata con altri due soggetti estranei alla procedura ha evidenziato la sua pignorabilità solo per €. 2.431,02, pari ad un terzo.

Il creditore procedente si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, e rimettendosi a giustizia quanto all'ammontare della somma pignorabile.

A seguito della non contestazione da parte della creditrice la quota pignorabile del C/C [illegible] Banco S cointestato a Y ed al suo coniuge Z : quella indicata dalla debitrice

Firmato Da: LUCENTE GIACOMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 333584

di €. 1154,60, cui va aggiunta l'ulteriore somma di €. 2431,02 pari ad un terzo della somma cointestata con altri due soggetti terzi.

L'art. 543 comma 5 c.p.c. prevede espressamente che: "Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata dell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento".

La nuova norma impone al creditore procedente un doppio onere, in quanto egli non solo deve notificare al debitore ed al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento, ma anche depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata dell'atto di pignoramento.

Spesso però la prima udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento notificato viene differita d'ufficio dal G.E.

Le prime interpretazioni della giurisprudenza di merito affermavano la natura perentoria della disposizione contenuta nell'art. 543 c.p.c. e in particolare del termine per la notifica e il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo, "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" (vedasi ad esempio la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 3 febbraio 2023).

Di segno contrario sono state le successive pronunce, a partire dal Tribunale di Catania, che con sentenza del 28 aprile 2023 ha affermato che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art.543 c.p.c. avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione, purché entro l'udienza effettiva di comparizione delle parti, non comporta l'inefficacia del pignoramento.

Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame: in primo luogo lo scopo della disposizione, che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme pignorate, che è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, il deposito dell'avviso assolvendo ad una funzione lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio.

In secondo luogo, il Tribunale di Catania ritiene che il deposito "tardivo" non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore, e che l'inefficacia del pignoramento, come "sanzione" riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento).

Firmato Da: LUCENTE GIACOMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 333584

Questa tendenza viene confermata e rafforzata da una recente pronuncia del Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi sulla questione a seguito di un reclamo proposto avverso un'ordinanza di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia di un pignoramento presso terzi.

Secondo il reclamante la tempestività del deposito della notifica, e dell'avviso di iscrizione a ruolo, andava rapportato con riferimento alla data fissata nell'atto di pignoramento, e non alla nuova data d'udienza effettiva differita d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione.

Il tribunale ha rigettato il reclamo ritenendo che l'onere imposto al creditore dal novellato art.543, comma 5 c.p.c., sia per la notifica che per il deposito, debba riferirsi alla nuova data fissata dal giudice per l'effettiva prima comparizione delle parti, in virtù del principio processuale generale di necessario differimento dei termini assegnati alle parti, specie se associati a decadenze e/o preclusioni, quando sia il giudice a modificare i tempi del contraddittorio con un suo provvedimento.

Principio processuale che già trovava applicazione prima della riforma Cartabia (ad esempio nel differimento d'udienza di comparizione fissato dal giudice ex art. 168 bis comma 5 c.p.c., i cui termini per la costituzione del convenuto decorrono, con effetto retroattivo, dalla nuova data d'udienza fissata dal giudice) e che tutt'ora fa parte dell'assetto normativo post riforma Cartabia: si pensi al differimento dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., che decorrono dalla data della nuova prima udienza fissata dal Giudice.

Pertanto il Tribunale di Genova con ordinanza del 22 giugno 2023 ha ritenuto di superare la decisione del giudice reclamato, che aveva ritenuto necessaria la notifica almeno dell'avviso entro la data fissata nell'atto di pignoramento, ed ha statuito che è assolutamente tempestivo, e quindi nel pieno rispetto del termine fissato dal novellato art. 543 comma 5 c.p.c., il deposito nel fascicolo dell'esecuzione dell'avviso di iscrizione a ruolo notificato anche se avvenuto successivamente alla data d'udienza originariamente fissata nell'atto di pignoramento, purchè entro la nuova data d'udienza fissata dal giudice per l'effettiva comparizione delle parti, e che è irrilevante che la notifica sia stata effettuata prima o dopo la data indicata nell'atto di pignoramento.

I giudici genovesi hanno affermato che "proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta".

Ritiene questo giudicante di aderire a tale interpretazione, che appare costituzionalmente orientata.

Non si comprende infatti a cosa possa servire la notifica di iscrizione a ruolo in relazione ad una udienza che non viene effettivamente tenuta, perché differita d'ufficio; la ratio della notifica è quella di portare a conoscenza del terzo e del debitore che il pignoramento verrà iscritto a ruolo, ed all'udienza verrà

Firmato Da: LUCENTE GIACOMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 333584

chiesta l'assegnazione, ma il contenuto informativo della notifica è perlomeno incompleto se l'udienza che viene indicata non verrà effettivamente tenuta perché differita d'ufficio.

Va pertanto respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegnato termine fino al 31-12-2024 per il giudizio di merito dinanzi a questo tribunale, competente per materia e valore.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di questa fase processuale.

Con separato provvedimento si disporrà l'assegnazione dei cespiti pignorati.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed assegna termine per il giudizio di merito ex art. 616 e 618 c.p.c. fino al 31-12-2024.

Compensa le spese di questa fase per la novità della questione.

Dispone con separata ordinanza l'assegnazione dei cespiti pignorati.

Il giudice dell'esecuzione

Giacomo Lucente

Firmato Da: LUCENTE GIACOMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 333584

N. 484/2024 RGE

TRIBUNALE DI LUCCA

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Udienza del 22-10-2024

Nella procedura promossa da

X

CONTRO

IL G.E.

Visto il proprio provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato Banco S

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente X la somma di €. 1154,60 depositata sul conto corrente cointestato alla debitrice ed al suo coniuge, nonché la somma di €. 2431,02 pari ad un terzo dei rapporti cointestati alla debitrice ed a due soggetti terzi, che il terzo pignorato Banco S si è dichiarato obbligato a corrispondere al debitore esecutato , e ciò in conto del maggior credito vantato determinato in € 24.910,81 come da precetto, oltre interessi legali sul capitale dalla notifica del precetto al saldo, e delle spese della presente procedura esecutiva che liquida in € 166,00 per spese vive ed €. 1500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A., I.V.A., registrazione e spese successive.

ORDINA

Al terzo pignorato di consegnare al creditore istante le somme accantonate su richiesta del creditore medesimo.

Il giudice dell'esecuzione

Giacomo Lucente

Firmato Da: LUCENTE GIACOMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 333584